

**REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITA' PER IL
SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS
PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PRS) 2026-2029
(*RTSG 2026-2029 E RQSG 2026-2029*)**

**ALLEGATO C
RELAZIONE TECNICA**

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	6
1. Introduzione e sintesi del procedimento	6
2. Procedimenti collegati	6
Tasso di remunerazione del capitale investito	6
Regolazione ROSS	7
Criteri di rivalutazione del costo del capitale	7
PARTE II ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI E DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE, PROCESSO DI CONSULTAZIONE E DECISIONI DELL'AUTORITA'	9
3. Criteri generali.....	9
<i>Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	<i>9</i>
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità</i>	<i>9</i>
4. Durata e decorrenza del periodo regolatorio	9
PARTE III ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA, PROCESSO DI CONSULTAZIONE E DECISIONI DELL'AUTORITA'	10
5. Criteri di determinazione dei ricavi di riferimento	10
<i>Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	<i>10</i>
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità</i>	<i>10</i>
6. Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori	10
Criteri generali	10
Criteri di efficienza e utilità degli investimenti	11
<i>Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	<i>11</i>
<i>Esiti della consultazione</i>	<i>12</i>
<i>Decisioni dell'Autorità</i>	<i>12</i>
Determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute e rivalutazione del capitale	15
<i>Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	<i>15</i>
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità</i>	<i>15</i>
Immobilizzazioni in corso e interessi passivi in corso d'opera	16
Riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato nei siti di stoccaggio ..	16
Aggiornamento del capitale investito riconosciuto	17
<i>Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	<i>17</i>
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità</i>	<i>17</i>
Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto	18
Determinazione e aggiornamento degli ammortamenti.....	19
<i>Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	<i>19</i>
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità</i>	<i>19</i>

7. Criteri di determinazione dei costi operativi riconosciuti e ripartizione delle efficienze del 5PRS.....	21
Aggiornamento dei costi operativi riconosciuti.....	21
<i>Orientamenti dell’Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	21
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell’Autorità</i>	22
8. Criteri di incentivazione dei servizi di breve e di flessibilità	23
9. Costi relativi al sistema di <i>Emission Trading</i>	23
10. Costi di ripristino.....	24
11. Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio.....	25
12. Componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica.....	25
13. Ricavi di riferimento nuove imprese di stoccaggio	25
14. Fattore di copertura dei ricavi	26
15. Approvazione dei ricavi di riferimento e dei fattori di copertura dei ricavi, e obblighi informativi.....	26
<i>Orientamenti dell’Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	26
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell’Autorità</i>	27
PARTE IV ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ, PROCESSO DI CONSULTAZIONE E DECISIONI DELL’AUTORITA’	28
16. Disposizioni in materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio.....	28
Indicatori di sicurezza e obblighi di servizio	28
<i>Orientamenti dell’Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	28
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell’Autorità</i>	28
Indicatori di continuità e obblighi di servizio.....	29
<i>Orientamenti dell’Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS</i>	29
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell’Autorità</i>	30
17. Disposizioni in materia di qualità commerciale.....	30

PARTE I INTRODUZIONE

1. Introduzione e sintesi del procedimento

- 1.1 Con la deliberazione 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS, sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG e alla RQSG 5PRS.
- 1.2 Con la deliberazione 1 marzo 2022, 75/2022/R/GAS, l’Autorità ha adottato i criteri per la revisione infra-periodo dei livelli di recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il 5PRS (*X-factor*), disponendo modifiche alla RTSG 5PRS;
- 1.3 Con la deliberazione 30 luglio 2024, 336/2024/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (di seguito: 6PRS), decorrente dal 1° gennaio 2026.
- 1.4 Con il documento per la consultazione 473/2024/R/GAS (di seguito: DCO), l’Autorità ha illustrato gli orientamenti per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il 6PRS. In risposta al DCO sono pervenute le osservazioni di otto soggetti, di cui due gestori del servizio di stoccaggio, due utenti, e quattro associazioni di settore, rese disponibili sul sito internet dell’Autorità.

2. Procedimenti collegati

Tasso di remunerazione del capitale investito

- 2.1 Con la deliberazione 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM), l’Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027).
- 2.2 Per quanto riguarda i parametri specifici di ciascuno servizio, ai sensi dell’articolo 7 del TIWACC, il livello di *gearing* è aggiornato, di norma, in occasione della revisione tariffaria specifica di ciascun servizio regolato, mentre, ai sensi del comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM, i criteri di definizione del coefficiente β^{asset} sono stati determinati in occasione dell’aggiornamento del WACC per il secondo sub-periodo.
- 2.3 Con la deliberazione 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM e la deliberazione 29 novembre 2023, 556/2023/R/COM, l’Autorità ha verificato l’attivazione del meccanismo di *trigger* previsto dall’articolo 8 del TIWACC 2022-2027,

rispettivamente per l'anno 2023 e per l'anno 2024 e, solamente nel secondo caso, ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando, per il servizio di stoccaggio, un WACC pari a 6,6% in luogo del 6,0% in vigore nel 2023.

- 2.4 Con la deliberazione 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM), e in esito al documento di consultazione 342/2024/R/COM, nell'ambito dell'aggiornamento dei parametri rilevanti ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale soggetti a revisione per il sub-periodo 2025-2027 ai sensi del TIWACC, l'Autorità ha definito, per il servizio di stoccaggio, il valore del β^{asset} pari a 0,506, confermando il previgente differenziale rispetto al servizio di trasporto (+0,122).

Regolazione ROSS

- 2.5 Con la deliberazione 20 aprile 2023, 163/2023/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare ai servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (regolazione ROSS) per il periodo 2024-2031 (TIROSS) e, con la deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM, ha definito i criteri applicativi ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: criteri ROSS), escludendo i servizi di rigassificazione del Gnl e di stoccaggio del gas naturale, in ragione delle peculiarità di tali servizi rispetto ai servizi infrastrutturali a rete.
- 2.6 Con la deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (6PR GNL, 2024-2027), disponendo il posticipo delle valutazioni relative all'applicazione dell'approccio ROSS al periodo regolatorio successivo; con la deliberazione 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS, in sede di determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl 2025, l'Autorità ha previsto il trattamento delle partite inflattive in piena coerenza con i criteri ROSS.

Criteri di rivalutazione del costo del capitale

- 2.7 Con la deliberazione 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS, di approvazione dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativi al 2025, l'Autorità ha previsto una correzione straordinaria della variazione del deflatore per il servizio di stoccaggio gas, coerente con l'approccio previsto per i servizi soggetti a regolazione ROSS dall'anno 2024, al fine di tener conto della revisione particolarmente significativa da parte di Istat degli indici relativi al periodo 2020-2022.
- 2.8 Con il documento per la consultazione 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: DCO 340/2024/R/COM), l'Autorità ha esposto i propri orientamenti per l'eventuale revisione dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale per i servizi infrastrutturali dell'energia elettrica e del gas, al fine di valutare criteri di rivalutazione alternativi deflatore degli investimenti fissi lordi, anche alla luce dell'instabilità mostrata da tale indice negli ultimi anni.

- 2.9 Con la deliberazione 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito deliberazione 130/2025/R/COM), l’Autorità ha approvato i nuovi criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell’energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni all’anno 2024 (Indice con base 1 nell’anno 2024), il tasso di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi.
- 2.10 In particolare, l’Autorità con la deliberazione 130/2025/R/COM ha previsto la transizione al nuovo indice in due fasi:
- a) mantenendo il deflatore come indice di riferimento per la rivalutazione dei costi di capitale fino all’anno 2023 incluso, ma aggiornando i valori del tasso di variazione del deflatore precedentemente determinati, sulla base dell’ultimo aggiornamento ISTAT disponibile al momento della medesima deliberazione;
 - b) sostituendo, a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2024, il deflatore con l’indice IPCA Italia (indice generale), prevedendo, con riferimento ai servizi di stoccaggio e distribuzione e misura gas, esclusi dall’ambito di applicazione dei ROSS, un meccanismo di raccordo che consenta di riallineare le finestre temporali per il calcolo dell’indice rispetto ai servizi soggetti alla regolazione ROSS¹, quindi considerando un Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell’anno $t-1$ rispetto all’anno tariffario, determinato sulla base dei valori effettivi dell’indice del medesimo anno $t-1$.
- 2.11 In particolare, per il servizio dello stoccaggio del gas naturale, con la sopracitata deliberazione, l’Autorità ha disposto:
- a) ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all’anno 2024, l’aggiornamento del tasso di variazione del deflatore, secondo il medesimo approccio di cui alla deliberazione 335/2024/R/GAS, calcolato quindi considerando per il “nuovo periodo” (dal primo al quarto trimestre 2022), i dati della *release* del 5 marzo 2025, ottenendo un valore pari a 6,1%;
 - b) ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all’anno 2025, considerare sia la variazione dell’IPCA Italia (indice generale) relativa all’anno 2024 rispetto all’anno 2023, sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi relativa ai trimestri dell’anno 2023 non considerati per l’ultimo aggiornamento tariffario precedente (c.d. raccordo, in coerenza con le modalità illustrate con la deliberazione 497/2023/R/COM), considerando il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2023 e il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2022, pubblicati il 5 marzo 2025.
- 2.12 Pertanto, a partire dalle determinazioni tariffarie 2026, in accordo con quanto previsto nel DCO, la rivalutazione annuale del capitale investito riconosciuto del servizio di stoccaggio del gas naturale sarà allineata ai servizi ROSS.

¹ In coerenza con i criteri di aggiornamento annuale del capitale investito ai fini regolatori di cui al comma 16.2 del TIROSS.

PARTE II
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI E DURATA DEL
PERIODO DI REGOLAZIONE, PROCESSO DI CONSULTAZIONE E
DECISIONI DELL'AUTORITÀ

3. Criteri generali

Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

3.1 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare, per il 6PRS, i criteri di riconoscimento dei costi vigenti nel 5PRS e, ove possibile, assicurare uniformità tra i criteri di riconoscimento dei costi dei servizi infrastrutturali energetici, assimilando alcuni criteri comuni a tutti i servizi, come disciplinati nell'ambito dei criteri ROSS.

Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità

3.2 In ragione della generale condivisione espressa dai partecipanti, l'Autorità conferma i criteri di riconoscimento dei costi vigenti nel 5PRS, introducendo anche per il servizio di stoccaggio alcuni criteri comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici, come disciplinati nell'ambito dei criteri ROSS, con particolare riferimento alla durata del periodo regolatorio, ai criteri di rivalutazione e aggiornamento dei costi di capitale e operativi, al trattamento delle dismissioni, alle voci di costo escluse dal riconoscimento tariffario, e al *lag* regolatorio di riconoscimento dei costi di capitale. Si rimanda in particolare ai capitoli 4, 6, 7, 15 per i dettagli.

4. Durata e decorrenza del periodo regolatorio

4.1 L'Autorità ha posto in consultazione l'orientamento di allineare la durata del periodo regolatorio del servizio dello stoccaggio del gas naturale a quella degli altri servizi infrastrutturali energetici, in coerenza con l'articolo 3 del TIROSS, definendo quindi una durata del 6PRS pari a 4 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2026.

4.2 Vista la larga condivisione dell'orientamento proposto, l'Autorità definisce la durata del 6PRS pari a 4 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2026.

PARTE III
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE
TARIFFARIA, PROCESSO DI CONSULTAZIONE E DECISIONI
DELL'AUTORITÀ'

5. Criteri di determinazione dei ricavi di riferimento

Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 5.1 L'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare i principi generali di determinazione dei ricavi di riferimento come somma delle componenti di ricavo a copertura:
- a) di una adeguata remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, $RS_{CAPITALE}$;
 - b) degli incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio riconosciuti in applicazione dei previgenti criteri tariffari, RS_{INC} ;
 - c) degli ammortamenti economico – tecnici, RS_{AMM} ;
 - d) dei costi operativi riconosciuti, RS_{COR} ;
 - e) dei costi di ripristino, RS_{RIP} .
- 5.2 Con riferimento alla voce di ricavo RS_{CONS} vigente nel 5PRS, a copertura dello scostamento dei ricavi di riferimento dell'anno $t-1$ derivante dal conguaglio dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché in considerazione della necessità di rideterminare i ricavi di riferimento *ex post* per tener conto degli effetti inflattivi in coerenza con i criteri ROSS (cfr. punto 6.32 e punto 7.7) e dell'eventuale revisione del tasso di remunerazione del capitale per effetto dell'eventuale attivazione del *trigger* di cui al TIWACC (cfr. successivo punto 6.36), l'Autorità ha valutato di prevedere che lo scostamento dei ricavi non venga conguagliato nel livello dei ricavi dell'anno successivo, bensì compensato annualmente con la Cassa in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi.

Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità

- 5.3 In virtù della generale condivisione rispetto a quanto consultato, l'Autorità conferma gli orientamenti proposti nel DCO e, quindi, la continuità dei principi generali di determinazione dei ricavi di riferimento e la compensazione tramite Cassa degli scostamenti tra i ricavi di riferimento dell'anno $t-1$ e gli stessi rideterminati come indicato al precedente punto (cfr. anche capitolo 15).

6. Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori

Criteri generali

- 6.1 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare il principio secondo il quale il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema, e realizzati secondo criteri di economicità e che, ai fini della

determinazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, in continuità con il 5PRS, concorrano le seguenti poste:

- a) immobilizzazioni nette in esercizio nell'anno precedente all'anno tariffario (riconosciute con *lag* regolatorio di un anno, sulla base dei dati di preconsuntivo, già in coerenza con quanto previsto dai criteri ROSS ai fini del riconoscimento delle immobilizzazioni nette);
- b) capitale circolante netto, fissato in via parametrica pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo (anche in coerenza con le previsioni del TIROSS, articolo 23);
- c) poste rettificative del capitale, quali il fondo per il trattamento di fine rapporto, il valore netto rivalutato dei contributi in conto capitale, il fondo relativo ai costi di ripristino.

6.2 Non essendo arrivate osservazioni critiche, l'Autorità conferma gli orientamenti generali rappresentati nel DCO.

Criteria di efficienza e utilità degli investimenti

Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 6.3 L'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare quanto previsto nel 5PRS in tema di efficienza ed utilità degli investimenti (in particolare: analisi costi benefici che dimostrino l'utilità per il sistema degli interventi di sviluppo, e indicatori sintetici che analizzino lo stato di salute delle infrastrutture e ne attestino la necessaria sostituzione), e coerenza tra il livello di servizio reso agli utenti e il livello di remunerazione riconosciuta (ossia l'obbligo di monitoraggio delle prestazioni attese, avvio di procedimenti atti a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa in caso riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte e in caso di scostamento delle prestazioni attese rispetto agli investimenti realizzati).
- 6.4 L'Autorità ha, inoltre, consultato l'opportunità di introdurre un meccanismo di incentivazione all'efficienza dei costi di investimento, in base al quale si vincolerebbe il riconoscimento dei costi di capitale nei limiti dei costi stimati *ex ante* nell'ambito delle analisi costi benefici presentate e, al contempo, si introdurrebbe un premio per l'impresa pari al 20% della differenza tra costo stimato e quello effettivamente sostenuto. Al riguardo, l'Autorità ha espresso il proprio orientamento sulla possibilità di individuare, quale costo stimato di riferimento da utilizzarsi per il confronto con il costo consuntivato a valle dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura, quello contenuto nell'ultima analisi costi benefici presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture e non oggetto di valutazioni critiche dall'Autorità, e di introdurre una franchigia (pari al 2-3% del costo stimato) entro la quale il costo consuntivato sarebbe comunque riconosciuto, senza alcun riconoscimento del premio all'efficienza.
- 6.5 Infine, l'Autorità ha esposto l'orientamento di prevedere che il gestore sia tenuto a dimostrare l'efficienza del costo stimato *ex ante* nelle analisi costi benefici, fornendo analisi comparative sui costi di investimento di interventi simili,

nonché indicazioni sul grado di maturità del progetto e della relativa stima dei costi presentata e sulle incertezze ad essa associate.

Esiti della consultazione

- 6.6 I rispondenti alla consultazione hanno espresso condivisione in merito alla conferma dei meccanismi già previsti nel precedente periodo regolatorio, ed apprezzamento in merito alla proposta di introdurre un meccanismo incentivante che induca l'efficienza dei costi di investimento e permetta al gestore di ottenere un premio proporzionale ai risparmi eventualmente conseguiti.
- 6.7 L'orientamento di utilizzare il costo stimato contenuto nell'ultima ACB presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura quale costo di confronto con il costo consuntivato ha ricevuto osservazioni discordanti: è stata ritenuta condivisibile da un gestore, mentre un altro gestore e un'associazione di settore hanno osservato che la precisione delle stime dei costi di investimento dipende dal grado di maturità del progetto che, anche se in fase avanzata, potrebbero comunque subire significativi scostamenti nell'ambito delle procedure di approvvigionamento di lavori e materiali.
- 6.8 Un gestore ha inoltre suggerito di innalzare la franchigia, prevedendo un valore minimo pari al 5%, e di introdurre una soglia di materialità degli investimenti sotto la quale non si applichi il meccanismo proposto, e l'esclusione dal meccanismo di alcuni tipi di investimenti quali ad esempio quelli per la sicurezza degli impianti. Un altro gestore ed un'associazione di settore hanno invece chiesto il riconoscimento in RAB di tutti i costi effettivamente sostenuti, e di introdurre sistema di incentivazione asimmetrico che preveda un sistema di sole premialità, individuando un *set* di interventi specifici sui quali testare il nuovo meccanismo ed estenderlo progressivamente nel corso del periodo di regolazione.
- 6.9 Molti dei partecipanti hanno condiviso la proposta di fornire analisi comparative sui costi di investimento relativi a interventi analoghi e chiedono che le stesse siano accompagnate da un attento monitoraggio dell'evoluzione dei costi di investimento e dalla validazione delle ACB da parte dell'Autorità. Un gestore ed una associazione di settore hanno sottolineato che le analisi comparative possono non essere rappresentative delle specificità degli interventi nel servizio di stoccaggio.

Decisioni dell'Autorità

- 6.10 In considerazione del generale consenso circa la conferma della presentazione di analisi costi benefici che dimostrino l'utilità per il sistema degli interventi di sviluppo, e di indicatori sintetici che analizzino lo stato di salute delle infrastrutture e ne attestino la necessaria sostituzione, già prevista nel precedente periodo regolatorio, l'Autorità conferma tali disposizioni.
- 6.11 Tenuto conto della generale condivisione circa la necessità di introdurre un meccanismo di incentivazione all'efficienza degli investimenti, l'Autorità ne conferma l'introduzione con alcune modifiche rispetto agli orientamenti

presentati in consultazione, di seguito descritte, al fine di tener conto delle osservazioni pervenute.

- 6.12 In relazione alle preoccupazioni in merito alla precisione delle stime dei costi di investimento che potrebbero subire scostamenti nell'ambito delle procedure di approvvigionamento di lavori e materiali, l'Autorità ritiene che, al fine di minimizzare il livello di incertezza, possa essere adottata, come stima di riferimento, la stima di costo presentata all'Autorità temporalmente più vicina all'avvio dei lavori, ed in particolare la stima di costo contenuta nell'ambito della comunicazione sugli investimenti programmati, già prevista dalla regolazione vigente, presentata (entro il 31 maggio di ciascun anno) nell'anno in cui è previsto l'avvio dei lavori, anche considerata ai fini delle analisi costi benefici presentate, ove previsto, in tale sede. In particolare, si ritiene che tale stima permetterebbe di superare il segnalato rischio che le stime debbano essere riviste a causa di prescrizioni autorizzative e/o varianti di progetto che intervengono prima della fase realizzativa. Resterebbe comunque l'incentivo per il gestore ad efficientare i costi nelle successive fasi di affidamento dei lavori, realizzazione delle opere previste e gestione di eventuali varianti in corso d'opera. Inoltre, per tener conto delle dinamiche inflattive, la stima di riferimento utilizzata ai fini del meccanismo di efficientamento incentivante sarà rivalutata in base all'Indice di rivalutazione del capitale ai fini del confronto con il costo di investimento effettivo. Tenuto conto dell'asimmetria informativa, al fine di evitare potenziali comportamenti opportunistici durante la fase di elaborazione delle stime dei costi di investimento, l'Autorità ritiene necessario riservarsi la possibilità di determinare d'ufficio le stime di riferimento laddove queste non risultino adeguatamente supportate da evidenze e analisi comparative o in esito agli *assessment* di soggetti terzi di cui l'Autorità potrà avvalersi se ritenuto opportuno (cfr. anche comma 6.17). Sempre allo stesso scopo, l'Autorità ritiene altrettanto necessario, nel caso in cui si riscontrassero criticità endemiche nelle procedure adottate per l'elaborazione della stima dei costi di investimento, rivedere tutte le stime di riferimento rilevanti ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante.
- 6.13 In relazione al meccanismo di incentivazione all'efficienza degli investimenti, in luogo del meccanismo posto in consultazione - che prevede un premio pari al 20% del recupero di efficienza in caso di costi di investimento effettivi inferiori a quelli stimati e il riconoscimento dei costi di investimento nei limiti dei costi stimati - l'Autorità, al fine di tener conto delle osservazioni pervenute, intende introdurre un sistema simmetrico di premi/penalità, con uno *sharing* pari al 20% delle maggiori o minori efficienze conseguite. In particolare, a partire dagli investimenti entrati in esercizio nel 2026, qualora gli incrementi patrimoniali effettivi, complessivamente rilevati nell'anno di entrata in esercizio dell'intervento, risultassero inferiori alla stima di riferimento come definita al punto 6.12, il gestore potrà trattenere il 20% del risparmio conseguito a titolo di premio all'efficienza; simmetricamente, nel caso in cui gli incrementi patrimoniali effettivi, fossero superiori a quelli stimati, è posta in capo al gestore una penale pari al 20% del maggior costo sostenuto. I premi e le penali saranno

determinati successivamente alla messa in esercizio dell'intervento e riconosciuti in 5 quote annuali, non rivalutate e non soggette a remunerazione.

- 6.14 Alla luce del meccanismo di premi e penalità simmetrico, non si ritiene opportuna l'introduzione di alcuna soglia di materialità in relazione all'entità dell'investimento.
- 6.15 Inoltre l'Autorità, al fine di stimolare il gestore a mantenere sotto controllo i costi anche durante le fasi autorizzative e progettuali in cui si sviluppa il progetto, intende introdurre anche un rafforzamento del meccanismo di incentivazione all'efficienza degli investimenti, con un rafforzamento della premialità nei casi in cui la stima del costo di investimento, nel corso della vita progettuale, non cresca oltre una soglia predefinita. In particolare, l'Autorità intende prevedere un meccanismo incentivante potenziato che innalzi la percentuale di premio all'efficienza di cui al punto 6.13 dal 20% al 30% laddove la differenza tra il costo stimato in sede di prima presentazione dell'investimento all'Autorità e la stima di riferimento di cui al punto 6.12, non sia superiore al 25%. Tale soglia è scelta in coerenza con la metodologia ACE² adottata a livello internazionale per l'applicazione dei principi generali di classificazione delle stime di costo alle valutazioni dei costi di progetto, ipotizzando quindi che i progetti inseriti nell'elenco di quelli programmati per i successivi 4 anni possano essere considerati almeno di classe 3.
- 6.16 In sede di prima applicazione del meccanismo di incentivazione all'efficienza degli investimenti, l'Autorità ritiene opportuno introdurre misure che assicurino gradualità di implementazione del nuovo meccanismo, quali:
- a) per gli anni 2026 e 2027 la percentuale di premio e penalità all'efficienza pari al 10%, anziché al 20%, e la percentuale di premio del meccanismo potenziato è posta pari al 20%, anziché al 30%;
 - b) ai fini dell'applicazione del meccanismo potenziato di cui al comma 6.15:
 - i. in luogo del costo stimato in sede di prima presentazione dell'investimento all'Autorità, si considerano le stime di costo contenute nell'ambito degli investimenti programmati presentati contestualmente all'ultima proposta tariffaria approvata (il 31 maggio 2024 per la proposta tariffaria 2025);
 - ii. conseguentemente, in luogo di uno scostamento tra costo stimato in sede di prima presentazione dell'investimento all'Autorità e stima di riferimento non superiore al 25%, si considera uno scostamento non superiore al 15%;
 - c) con riferimento agli interventi già in fase realizzativa al 31 dicembre 2024, sia assunta come stima di riferimento quella contenuta nell'ambito degli investimenti programmati presentati nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 16 della RTSG 5PRS;

² ACE International Recommended Practice (RP) N. 18R-97-2022.

- d) possibilità, per il gestore, di presentare domanda di *reopener* della stima di riferimento in caso di incrementi di costi dovuti a modifiche normative e regolamentari, a casi di forza maggiore e a cause terze non riconducibili alla responsabilità del gestore. In ogni caso l’Autorità ritiene opportuno che il gestore sia tenuto a provare la sussistenza delle circostanze che hanno dato luogo all’incremento di spesa. L’Autorità valuterà, dopo un congruo periodo di osservazione del meccanismo incentivante proposto, l’eventuale modifica delle casistiche per le quali prevedere la possibilità di accedere al meccanismo di *reopener*.
- 6.17 Infine, vista la generale condivisione circa l’orientamento di fornire analisi comparative sui costi di investimento relativi a interventi analoghi, e tenuto conto della richiesta da parte di diversi partecipanti alla consultazione che l’Autorità ne effettui un attento monitoraggio, si conferma quanto proposto in sede di consultazione circa la necessità di presentare, per ciascun intervento, analisi comparative ed indicazioni sulla maturità della stima dei costi e i relativi rischi associati, funzionali a comprendere l’evoluzione dei costi necessari alla realizzazione dei progetti proposti. Non si condivide infatti la preoccupazione espressa in consultazione circa la scarsa rappresentatività delle analisi comparative per gli interventi nel servizio di stoccaggio, tenuto conto che l’analisi comparativa richiesta potrà essere comunque accompagnata da ulteriori analisi *ad hoc* che forniscano adeguate motivazioni circa le eventuali differenze rispetto agli interventi utilizzati per il confronto. Ove rilevante, l’Autorità potrà inoltre chiedere specifici *assessment* delle stime dei costi di investimento, realizzati da soggetti terzi di comprovata qualificazione tecnica ed indipendenza.

Determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute e rivalutazione del capitale

Orientamenti dell’Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 6.18 L’Autorità ha posto in consultazione l’orientamento di confermare il criterio del costo storico rivalutato ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute, assicurando coerenza con i criteri ROSS e tenendo conto degli esiti del DCO 340/2024/R/COM sulla possibile revisione dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale rispetto all’impiego del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.

Esiti della consultazione e decisioni dell’Autorità

- 6.19 I rispondenti hanno condiviso l’utilizzo del criterio del costo storico e, in tema di criteri di rivalutazione dei costi di capitale, hanno rimandato alle osservazioni che gli stessi hanno fatto pervenire in risposta al sopraccitato DCO 340/2024/R/COM.
- 6.20 Anche tenuto conto degli esiti della consultazione, l’Autorità conferma l’utilizzo del criterio del costo storico rivalutato ai fini della determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari.
- 6.21 Essendo nel frattempo intervenuta la deliberazione 130/2025/R/COM, con la quale l’Autorità ha adottato la revisione dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale

per i servizi infrastrutturali dell'energia elettrica e del gas, si confermano le disposizioni ivi contenute per il servizio di stoccaggio del gas naturale, che prevedono l'utilizzo dell'indice IPCA Italia (cfr. punto 2.9) e l'allineamento ai criteri ROSS in relazione ai criteri di aggiornamento del capitale investito riconosciuto e ai relativi periodi di riferimento.

Immobilizzazioni in corso e interessi passivi in corso d'opera

- 6.22 L'Autorità ha posto in consultazione l'orientamento di mantenere, anche in linea con quanto previsto per il servizio di rigassificazione del Gnl, l'esclusione delle immobilizzazioni in corso (LIC) dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto, ferma restando la possibilità di includere nel valore dei relativi incrementi patrimoniali riconosciuti eventuali oneri finanziari capitalizzati in corso d'opera (Interessi Passivi in Corso d'Opera, IPCO), per un valore non superiore ad un tasso di remunerazione calcolato in coerenza con il WACC, ma assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4.
- 6.23 Sul tema sono arrivate osservazioni discordanti: la maggior parte dei rispondenti ha condiviso la proposta dell'Autorità, considerando l'esclusione come un incentivo essenziale per ridurre i tempi di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi investimenti e promuovere un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili; di avviso contrario sono invece un gestore e una associazione di settore che ritengono che debba essere assicurata la remunerazione dei LIC, essendo già sufficiente, come incentivo alla messa in esercizio delle opere, il riconoscimento della relativa quota di ammortamento a partire dalla effettiva capitalizzazione e il venir meno della remunerazione dei LIC dopo 4 anni nel caso in cui non risultino ancora in esercizio (in analogia al trasporto gas e alla trasmissione elettrica). Lo stesso gestore ha proposto, laddove l'Autorità confermasse l'esclusione dei LIC dalla RAB, di prevedere che il valore degli IPCO sia valorizzato forfettariamente applicando un tasso di interesse pari al WACC, in analogia a quanto previsto in altre regolazioni europee, quali quella del Regno Unito.
- 6.24 Tenuto conto delle risposte pervenute, l'Autorità intende confermare l'esclusione delle immobilizzazioni in corso e il riconoscimento degli IPCO per un valore non superiore a quello derivante dall'applicazione al valore degli investimenti in corso di un tasso di interesse, fissato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4, in analogia con la regolazione della rigassificazione del Gnl. Per il servizio di stoccaggio gas e per il servizio di rigassificazione del Gnl, infatti, caratterizzati da infrastrutture non a rete, l'Autorità ha ritenuto necessario definire un trattamento dei LIC e degli IPCO differente da quello dei servizi infrastrutturali a rete, al fine di assicurare parità di trattamento tra gestori esistenti e nuovi entranti.

Riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato nei siti di stoccaggio

- 6.25 L'Autorità ha posto in consultazione l'orientamento di una sostanziale conferma dei criteri vigenti riguardanti il riconoscimento del costo sostenuto per il gas

immobilizzato, che prevedono che i quantitativi di gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio, nonché il gas destinato a riserva strategica, concorrono alla determinazione del capitale investito riconosciuto e, ai fini tariffari, non siano soggetti ad ammortamento. In particolare, ai fini della valorizzazione:

- a) relativamente ai siti già in esercizio, si tiene conto del valore del costo storico degli incrementi patrimoniali già riconosciuti in sede di approvazione delle proposte tariffarie;
 - b) relativamente a eventuali futuri nuovi siti di stoccaggio o acquisti di gas da immobilizzare, l'inclusione del gas nell'ambito del capitale investito riconosciuto avviene esclusivamente per i quantitativi di gas che hanno comportato un esborso finanziario, il cui valore è determinato:
 - i. al prezzo di acquisizione tramite aste, con riferimento al gas esogeno acquistato dal gestore;
 - ii. al prezzo determinato al momento del trasferimento della concessione, con riferimento al gas endogeno già immobilizzato nel sito di stoccaggio.
- 6.26 Un gestore ha espresso condivisione all'orientamento proposto e, con particolare riferimento a eventuali nuovi futuri siti di stoccaggio o acquisti di gas da immobilizzare, ha proposto di prevedere che la valorizzazione del gas esogeno possa avvenire sulla base del prezzo di acquisizione da parte del gestore anche nei casi in cui tali quantitativi non siano approvvigionati a mezzo di procedure concorsuali, ove rappresentativi dei prezzi di mercato.
- 6.27 Alla luce della generale condivisione dell'orientamento espresso l'Autorità conferma i criteri vigenti in continuità con il 5PRS, prevedendo inoltre, al fine di assicurare maggiore flessibilità ai gestori, che il gas acquisito possa essere valorizzato anche sulla base di prezzi di mercato (prezzo medio del gas al PSV nel periodo di approvvigionamento).

Aggiornamento del capitale investito riconosciuto

Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 6.28 Ai fini dell'aggiornamento del capitale investito riconosciuto l'Autorità ha esposto il proprio orientamento circa la conferma dei criteri vigenti nel 5PRS, salvo l'allineamento agli esiti del DCO 340/2024/R/COM per quanto riguarda il criterio di rivalutazione e ai criteri ROSS (cfr. articolo 21bis del TIROSS), con riferimento al trattamento regolatorio delle dismissioni effettuate nell'anno *t-1* (sulla base dei dati di preconsuntivo), da considerare riferite ai soli incrementi patrimoniali riconosciuti con un *lag* regolatorio di un anno.

Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità

- 6.29 Nell'ottica di allineamento dei criteri comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici, un gestore ha suggerito di allineare gli indici di rivalutazione del capitale investito ai criteri ROSS, riconoscendo, in sede di prima applicazione,

anche specifiche misure di raccordo per gli anni non considerati nelle precedenti determinazioni tariffarie.

- 6.30 Un'associazione di settore ha chiesto che il riconoscimento di tutte le tipologie di costi, siano di capitale che operativi, avvenga senza alcun differimento temporale (*time lag*). Un altro gestore ha rimandato alle proprie osservazioni inviate in risposta al DCO 340/2024/R/COM.
- 6.31 Con riferimento ai criteri di rivalutazione del capitale, si rimanda a quanto disposto con la deliberazione 130/2025/R/COM (cfr. punto 2.9).
- 6.32 Pertanto, l'Autorità conferma quanto già previsto nel 5PRS in merito all'aggiornamento dei costi di capitale, fatto salvo quanto disposto dalla suddetta deliberazione 130/2025/R/COM in merito al nuovo Indice di rivalutazione del capitale e all'allineamento a quanto previsto dal comma 16.2 del TIROSS. In particolare, i costi di capitale, già riconosciuti con un *lag* regolatorio di un anno ai sensi dei previgenti criteri regolatori (a decorrere dal 2014), sono aggiornati annualmente considerando un Indice di rivalutazione del capitale con base 1 per l'anno $t-1$ determinato sulla base dei valori effettivi dell'Indice del medesimo anno $t-1$, anche attraverso un aggiornamento *ex post* della variazione dell'Indice.
- 6.33 Con riferimento alle dismissioni, l'Autorità conferma l'allineamento ai criteri ROSS (cfr. articolo 21bis del TIROSS), quindi, ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento dell'anno t , le dismissioni effettuate nell'anno $t-1$ sono riferite agli incrementi patrimoniali riconosciuti, ai fini della determinazione della remunerazione e dell'ammortamento, con il *lag* regolatorio di un anno, ossia quelli entrati in esercizio a decorrere dall'anno 2014.

Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto

- 6.34 Con riferimento ai parametri che concorrono alla definizione del tasso di remunerazione del capitale specifici di servizio, l'Autorità ha consultato l'orientamento di:
- tenere conto degli esiti del DCO 342/2024/R/COM in merito alla definizione del parametro β^{asset} ;
 - confermare, in un'ottica di stabilità regolatoria, il vigente livello del *gearing* pari a 0,5.
- 6.35 Un'associazione di settore ed un utente hanno espresso apprezzamento circa le disposizioni di cui alla deliberazione 513/2024/R/COM; due gestori e un'associazione di settore hanno invece sostenuto che la riduzione del differenziale storico tra il β^{asset} dello stoccaggio gas e quello trasporto gas non sarebbe supportata da evidenze, sottolineando come il differenziale vigente in precedenza risultasse invece coerente ai valori di β^{asset} implicitamente riconosciuti in altri Paesi come Germania e Francia.
- 6.36 L'Autorità ritiene opportuno confermare quanto disposto dalla deliberazione 513/2024/R/COM e rimandare alle motivazioni contenute nella medesima deliberazione a supporto delle decisioni prese in merito al parametro β^{asset} e al livello del *gearing*.

Determinazione e aggiornamento degli ammortamenti

Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 6.37 L'Autorità ha posto in consultazione l'orientamento di confermare i criteri generali di determinazione e aggiornamento della quota di ricavo a copertura degli ammortamenti, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti vigenti nel 5PRS, considerando anche gli incrementi patrimoniali dell'anno precedente ($t-1$) sulla base dei dati di preconsuntivo, in continuità con i criteri vigenti.
- 6.38 Inoltre, l'Autorità ha presentato l'orientamento di introdurre una categoria di cespiti con vita utile pari a 15 anni (inferiore a quella dei pozzi e delle condotte pari, rispettivamente, a 60 e 50 anni) con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte, che non comportino la loro sostituzione o il relativo rifacimento, e che non eccedano il 10% del costo storico rivalutato dell'opera principale cui afferiscono, al fine di limitare il rischio di *stranded cost*.
- 6.39 Ai fini del riconoscimento degli investimenti nella categoria di cespiti di cui sopra e della valutazione degli interventi di sostituzione, l'Autorità ha inoltre proposto di prevedere che le informazioni fornite sullo stato di salute delle infrastrutture, già previsti nell'attuale quadro regolatorio, siano specifiche per ciascun *asset* (es. pozzo, condotta, centrale di trattamento, ecc.) e accompagnate da ulteriori informazioni utili alla comprensione e alla valutazione dell'esito dell'analisi stessa, quali, a titolo esemplificativo, l'anno di entrata in esercizio e il costo storico dell'incremento patrimoniale.

Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità

- 6.40 Tutti i partecipanti alla consultazione condividono l'orientamento di introdurre una categoria di cespiti per gli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte, con vita utile inferiore a quella di pozzi e condotte.
- 6.41 Due associazioni di settore hanno condiviso anche l'introduzione della soglia che permetterebbe di restringere l'applicazione della nuova categoria di cespiti ai soli interventi strettamente necessari per estendere la vita utile dei pozzi e delle condotte, evitandone la sostituzione. Un gestore ha invece osservato che la soglia del 10% potrebbe non essere sufficiente a coprire integralmente un intervento di ammodernamento dei pozzi che deve prevedere una parziale sostituzione della struttura di testa-pozzo.
- 6.42 Un gestore ha evidenziato l'opportunità di introdurre un ulteriore nuovo cespite con vita utile pari a 20-25 anni per gli interventi di *workover* che, prima dell'esaurimento della vita economico-tecnica dei pozzi, potrebbero rendersi necessari al fine del mantenimento in esercizio degli stessi.

- 6.43 Un gestore ha infine manifestato l'opportunità di introdurre uno specifico meccanismo di incentivazione al mantenimento in esercizio delle infrastrutture totalmente ammortizzate ma ancora in grado di erogare efficientemente il servizio.
- 6.44 Tenuto conto della generale condivisione in merito alla proposta finalizzata a limitare gli interventi di sostituzione al fine di ridurre il rischio di *stranded cost*, l'Autorità conferma l'introduzione di un cespite dedicato agli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile di pozzi e condotte che non comportino la loro sostituzione o il relativo integrale rifacimento.
- 6.45 In merito alle osservazioni circa le attività di *workover*, l'Autorità ritiene che, nei limiti in cui costituiscano interventi finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi, possano rientrare nel nuovo cespite, altrimenti, qualora comportino un intervento più invasivo di rifacimento parziale del pozzo, possano continuare ad essere ammortizzate come il cespite a cui afferiscono.
- 6.46 L'Autorità considera ragionevole la preoccupazione circa la limitatezza della soglia individuata, anche in considerazione alla possibilità di ricomprendere eventuali interventi di *workover* dei pozzi (che non comportino la loro sostituzione o il relativo integrale rifacimento) e pertanto, ritiene opportuno innalzare la soglia degli interventi di cui al punto 6.44, ponendola pari al 15% del costo storico rivalutato dell'opera principale cui afferiscono. Una soglia più elevata potrebbe limitare il conseguimento dell'obiettivo sottostante all'introduzione del nuovo cespite.
- 6.47 In considerazione delle osservazioni pervenute e del conseguente innalzamento della soglia precedentemente proposta, nonché delle specificità del servizio di stoccaggio, erogato in regime di concessione di durata pari a 20 anni, prorogabile per un massimo di ulteriori 20 anni, (cfr. articolo 1, comma 61, della legge 239/2004), l'Autorità ritiene che la vita utile regolatoria del nuovo cespite possa essere fissata pari a 20 anni.
- 6.48 Non si ritiene invece necessario introdurre, come richiesto in consultazione, un meccanismo incentivante volto al mantenimento in esercizio di infrastrutture ammortizzate. Infatti, non si ritiene che tale meccanismo, presente per il servizio di trasporto del gas naturale al fine di incentivare il mantenimento in esercizio di infrastrutture completamente ammortizzate, possa essere implementato per l'attività di stoccaggio, in quanto all'interno di ciascun giacimento è possibile una valutazione puntuale di ogni singolo componente ai fini dell'eventuale sostituzione, indipendentemente dal grado di ammortamento tariffario, tenendo conto prevalentemente delle esigenze di sicurezza, della durata residua della concessione, nonché dell'eventuale valore degli *asset* al termine della concessione.

7. Criteri di determinazione dei costi operativi riconosciuti e ripartizione delle efficienze del 5PRS

- 7.1 Per la determinazione del costo operativo riconosciuto l’Autorità ha consultato l’orientamento di dare continuità ai criteri previsti per il 5PRS ossia, sinteticamente:
- a) considerare i dati di preconsuntivo dei costi operativi effettivi dell’anno 2024, sulla base di dichiarazioni presentate dalle imprese di stoccaggio nell’ambito della proposta tariffaria, prevedendo opportune rettifiche (ai fini della rideterminazione dei ricavi *ex post*) a valle della disponibilità dei dati di consuntivo risultanti dai conti annuali separati;
 - b) confermare le previsioni in merito al perimetro delle voci di costo relative a costi operativi ammissibili ai riconoscimenti tariffari;
 - c) confermare il meccanismo già utilizzato nei precedenti periodi regolatori, ossia operare una ripartizione simmetrica delle maggiori/minori efficienze realizzate nel corso del 5PRS.
- 7.2 Anche tenuto conto che nessuno dei rispondenti si è espresso nel merito, l’Autorità conferma gli orientamenti in tema di determinazione dei costi operativi riconosciuti, prevedendo in particolare l’anno 2024 come anno base per la determinazione del costo operativo riconosciuto, con possibile rettifiche una volta disponibili i dati consuntivi dei conti annuali separati; inoltre, al fine di garantire coerenza con gli altri servizi infrastrutturali del settore energetico, si assicura ove possibile un allineamento del perimetro delle voci di costo operativo non ammissibili a quanto previsto dai criteri ROSS, ferme restando le specificità del servizio di stoccaggio.

Aggiornamento dei costi operativi riconosciuti

Orientamenti dell’Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 7.3 Nel documento di consultazione l’Autorità ha espresso l’orientamento di confermare i criteri vigenti nel 5PRS in tema di aggiornamento dei costi operativi tramite uno schema incentivante il perseguimento di obiettivi di recupero di efficienza, individuando obiettivi di recupero di efficienza con lo scopo di riassorbire, nel corso del 6PRS (ossia entro il 2029) il 50% dei maggiori (o minori) recuperi di produttività determinati dell’anno *test* 2024.
- 7.4 L’Autorità ha inoltre prospettato l’orientamento di garantire coerenza tra i criteri ROSS in relazione al trattamento dell’inflazione (definendone un livello *ex ante* ai sensi del comma 35.2 del TIROSS e un livello *ex post* ai sensi dell’articolo 36 del TIROSS) e in relazione all’attivazione del parametro *Y* (prevedendone la soglia di materialità di cui all’articolo 39 del TIROSS).
- 7.5 In merito al riconoscimento di costi operativi emergenti, l’Autorità ha manifestato l’orientamento di dare continuità rispetto a quanto previsto nel 5PRS.

Esiti della consultazione e decisioni dell’Autorità

7.6 In risposta alla consultazione, oltre ad un apprezzamento generale degli orientamenti proposti:

- a) un gestore del servizio di stoccaggio ha espresso la propria contrarietà all’introduzione della soglia di materialità per l’attivazione del parametro *Y*;
- b) i gestori hanno rilevato l’opportunità di introdurre un parametro di variazione della *baseline* dei costi operativi per tener conto di costi incrementali previsti per l’entrata in esercizio di nuovi investimenti e/o variazione di perimetro (c.d. “*Z-factor*” di cui all’articolo 40 del TIROSS), eventualmente determinato a consuntivo così da semplificarne la sua applicazione;
- c) un gestore, in merito alla determinazione dei costi emergenti per nuove infrastrutture di stoccaggio sulla base del costo operativo unitario medio riconducibile ai siti o livelli di stoccaggio della medesima impresa di stoccaggio già in esercizio, osserva che le infrastrutture di stoccaggio presentano caratteristiche di unicità e ritiene che si debba necessariamente tener conto delle mutate dinamiche di mercato e delle dinamiche inflattive.

7.7 Anche visti i contributi dei partecipanti alla consultazione, l’Autorità ritiene opportuno:

- a) allineare ai criteri ROSS il trattamento dell’inflazione, definendone un livello *ex ante* ai sensi del comma 35.2 del TIROSS e un livello *ex post* ai sensi dell’articolo 36 del TIROSS;
- b) confermare l’orientamento di allineare la regolazione relativa al parametro *Y* ai criteri di cui all’articolo 39 del TIROSS, prevedendo che, per variazioni dei costi operativi riconosciuti inferiori allo 0,5%, tale parametro sia assunto pari a zero, assicurando coerenza rispetto alle altre regolazioni dei servizi infrastrutturali energetici e evitando complicazioni amministrative in caso di effetti trascurabili; ai fini della attivazione del parametro *Y*, le imprese di stoccaggio sono tenute a presentare una apposita istanza, dimostrando che i costi siano effettivamente incrementali rispetto ai costi effettivi considerati nell’anno base, nonché l’effettiva imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi considerati o della nuova normativa;
- c) non introdurre il c.d. *Z-factor*, essendo già previsto nell’attuale regolazione il sopracitato meccanismo di riconoscimento dei costi operativi emergenti per variazioni del perimetro di attività a cui l’Autorità intende dare conferma per il prossimo periodo regolatorio (cfr. articolo 7.12 RTSG 2020-2025, che prevede le imprese di stoccaggio possano presentare istanza per il riconoscimento di una componente di ricavo per la copertura dei costi operativi emergenti derivanti dalla messa in esercizio di un nuovo sito o livello di stoccaggio);
- d) in relazione ai costi emergenti per nuove infrastrutture di stoccaggio, pur riconoscendo le caratteristiche di unicità e specificità, si ritiene che le stime di costo operativo, dando luogo a riconoscimenti tariffari, debbano essere adeguatamente supportate da confronti con realtà simili o l’evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, nonché la distinzione, per ogni voce

di costo operativo, tra costi fissi e variabili (specificando, per i costi variabili, i relativi *driver* di costo) e tra costi operativi direttamente riconducibili all'operatività del sito di stoccaggio e costi amministrativi e di struttura;

- e) inoltre, si ritiene opportuno, al fine di fornire stimoli al contenimento dei costi operativi fin dai primi anni di esercizio di un nuovo giacimento, introdurre, con riferimento alle nuove imprese di stoccaggio o ai nuovi giacimenti - che hanno costi operativi riconosciuti determinati sulla base delle stime presentate dai gestori -, un meccanismo di rettifica *ex post* dei costi operativi riconosciuti sulla base dello *sharing* tra stima e effettivo, come peraltro già previsto per i nuovi terminali di rigassificazione del Gnl (cfr. comma 15.4 RTRG 6PR GNL).

- 7.8 L'Autorità, con riferimento ai recuperi di produttività per il 6PRS, in continuità con i criteri del precedente periodo regolatorio, intende definire l'*X-factor* al fine di riassorbire le maggiori/minori efficienze conseguite nel corso del 5PRS entro il 2029.

8. Criteri di incentivazione dei servizi di breve e di flessibilità

- 8.1 L'Autorità ha manifestato l'orientamento di eliminare, per il 6RPS, il c.d. meccanismo di incentivazione dei servizi di breve e di flessibilità "potenziato", che prevede la facoltà per l'impresa di stoccaggio di trattenere una maggiore quota di gettito derivante dall'offerta dei servizi di stoccaggio di breve termine, a fronte della riduzione della quota di ricavo soggetta a garanzia tramite fattore di copertura, anche in considerazione della mancata adesione da parte di alcun gestore di stoccaggio .
- 8.2 L'Autorità conferma quanto proposto, essendo pervenuto su questo tema un solo contributo che ha espresso apprezzamento in merito all'eliminazione del meccanismo potenziato; restano quindi confermati esclusivamente gli incentivi all'offerta di servizi di breve e di flessibilità previsti all'articolo 29 dal RAST.

9. Costi relativi al sistema di *Emission Trading*

- 9.1 L'Autorità ha presentato l'orientamento di confermare:
- a) i meccanismi di riconoscimento dei costi legati ai titoli ETS in vigore, che prevedono l'esclusione dei costi riconosciuti (c.d. RS_{ETS}) dai ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio e il relativo riconoscimento attraverso il corrispettivo CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 del RAST a carico degli utenti;
- b) la determinazione del costo riconosciuto a copertura dell'ETS attraverso il riconoscimento di un quantitativo di titoli di *Emission Trading*, determinato considerando un predefinito quantitativo unitario in funzione di un *driver* di riferimento (es. volumi di gas movimentati da e verso stoccaggio), così da incentivare l'impresa ad adottare comportamenti virtuosi volti a ridurre le emissioni di CO₂;

- c) il meccanismo di conguaglio volto a garantire la neutralità dell'impresa rispetto al prezzo dei titoli di *Emission Trading*.
- 9.2 Un'associazione di settore ed un gestore hanno chiesto che il meccanismo di conguaglio possa essere effettuato direttamente con Cassa, in analogia con quanto previsto per gli altri servizi regolati. Lo stesso gestore, al fine di assicurare la neutralità dell'impresa di stoccaggio, ha evidenziato l'opportunità che il meccanismo di conguaglio tenga conto, tra l'altro, dei volumi di gas effettivamente movimentati.
- 9.3 Un'impresa ha suggerito di prevedere che il riconoscimento dei costi ETS possa essere recuperato attraverso la componente CRV_{OS} integrativa della tariffa di trasporto, come ulteriore incentivo alla prenotazione di capacità di stoccaggio e non attraverso il corrispettivo CVS_{ETS} che ricade sugli utenti.
- 9.4 L'Autorità, tenuto conto degli esiti della consultazione, ritiene che i meccanismi tariffari per il riconoscimento dei costi dei titoli ETS debbano essere sostanzialmente confermati. In particolare:
- a) non si ritiene opportuno recuperare i costi attraverso la componente CRV_{OS} , di fatto socializzandoli, in quanto si tratta di costi variabili in funzione del gas immesso e prelevato da stoccaggio che quindi devono essere correttamente attribuiti agli utenti del servizio secondo un principio di *cost reflectivity*;
 - b) tenuto conto di quanto emerso in consultazione, sia opportuno precisare che i ricavi effettivamente conseguiti siano conguagliati rispetto ai ricavi che sarebbero stati teoricamente conseguiti attraverso l'applicazione di un corrispettivo *pro forma* che tenga conto, oltre che del prezzo dei titoli di *Emission Trading* registrato a consuntivo, anche del valore a consuntivo del *driver* di riferimento ossia dei volumi movimentati da e per stoccaggio;
 - c) anche in un'ottica di semplicità amministrativa, sia opportuno prevedere che i relativi conguagli siano compensati con Cassa nell'anno successivo a quello di competenza e non più a valere sul livello dei ricavi $t+2$.

10. Costi di ripristino

- 10.1 L'Autorità ha presentato il proprio orientamento in merito alla sostanziale conferma di quanto previsto nel 5PRS sulla determinazione e l'aggiornamento della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino.
- 10.2 Un gestore ha espresso condivisione in merito ed ha chiesto di valutare l'opportunità di estendere anche alle imprese di stoccaggio, così come previsto per il servizio di rigassificazione, la possibilità di presentare in sede di proposta tariffaria un'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino, sulla base di specifiche esigenze dimostrabili che riflettano l'evoluzione dei prezzi delle materie prime o possibili innovazioni tecnologiche o variazioni del quadro normativo.

- 10.3 Un utente del servizio ha evidenziato l'opportunità che il riconoscimento dei costi di ripristino possa essere recuperato attraverso la componente CRV_{OS} integrativa della tariffa di trasporto.
- 10.4 L'Autorità ritiene condivisibile la proposta di allineamento a quanto previsto per il servizio di rigassificazione; pertanto, per il 6PRS si prevede introduzione della possibilità di presentare un'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino sulla base di specifiche esigenze dimostrabili che riflettano l'evoluzione dei prezzi delle materie prime o possibili innovazioni tecnologiche o variazioni del quadro normativo.

11. Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

- 11.1 L'Autorità ha posto in consultazione l'orientamento di confermare di quanto già previsto nel 5PRS circa il contributo compensativo alle Regioni per il mancato uso alternativo del territorio.
- 11.2 Un utente del servizio, analogamente a quanto segnalato per costi di ripristino e titoli ETS, ha evidenziato l'opportunità che il contributo compensativo possa essere recuperato attraverso la componente CRV_{OS} integrativa della tariffa di trasporto.
- 11.3 Dal momento che la regolazione vigente deriva dalla diretta applicazione dell'articolo 2, comma 558, della legge 244/07 così come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 96, della legge 124/17, l'Autorità conferma quanto già in vigore per il contributo compensativo in argomento.

12. Componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica

- 12.1 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare gli attuali criteri per la determinazione dei ricavi a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica che prevede che gli oneri derivanti dalla disponibilità di stoccaggio strategico siano coperti mediante l'applicazione di una componente addizionale della tariffa di trasporto.
- 12.2 Anche tenuto conto degli esiti della consultazione, da cui non risultano osservazioni critiche, l'Autorità conferma per il 6PRS la regolazione in materia di remunerazione del gas di riserva strategica.

13. Ricavi di riferimento nuove imprese di stoccaggio

- 13.1 L'Autorità ha sottoposto a consultazione l'orientamento di confermare i criteri già vigenti per la definizione dei ricavi di riferimento per le nuove imprese di stoccaggio e di introdurre, coerentemente a quanto previsto per il servizio di rigassificazione del Gnl, un meccanismo di simmetrica ripartizione tra impresa e sistema delle efficienze (o inefficienze) conseguite dall'impresa rispetto alla stima

di costo, prevedendo la rideterminazione *ex post* della voce di ricavo a copertura dei costi operativi (cfr. comma 15.4, lettera c), RTRG 2024-2027, e il punto 2 della deliberazione 90/2019/R/GAS).

- 13.2 Non essendo pervenuta alcuna osservazione sul tema, si conferma l'orientamento posto in consultazione.

14. Fattore di copertura dei ricavi

- 14.1 L'Autorità ha posto in consultazione il proprio orientamento a dare continuità ai criteri vigenti per quanto concerne la titolarità e la definizione del meccanismo di copertura dei ricavi di riferimento, che permette di compensare eventuali scostamenti tra i ricavi di riferimento (*RS*), come rideterminati *ex post* (cfr. punto 15.1), e i ricavi effettivamente conseguiti dalle imprese di stoccaggio sia attraverso l'applicazione di tariffe regolate (inclusa quella a remunerazione dello stoccaggio strategico) sia in esito alle aste e attraverso il meccanismo neutralità finanziaria di cui all'articolo 28 del RAST (c.d. *RS^{EF}*). L'Autorità ha inoltre rappresentato l'opportunità di un superamento del meccanismo facoltativo di rafforzamento degli incentivi all'offerta di servizi di flessibilità e di breve periodo a fronte della riduzione della copertura dei ricavi di riferimento (in misura pari al 10% della componente di ricavo a copertura degli incentivi tariffari riconosciuti all'impresa stessa, cfr. punto 8.2).
- 14.2 Anche tenuto conto degli esiti della consultazione, da cui non emergono osservazioni critiche, l'Autorità conferma i vigenti criteri e il superamento del meccanismo facoltativo di riduzione del livello di copertura dei ricavi di riferimento, definendo quindi un fattore di copertura che prevede l'integrale copertura dei ricavi di riferimento.

15. Approvazione dei ricavi di riferimento e dei fattori di copertura dei ricavi, e obblighi informativi

Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 15.1 L'Autorità ha posto in consultazione il proprio orientamento di introdurre alcune novità circa la gestione dei conguagli dovuti agli scostamenti tra i ricavi di riferimento approvati *ex ante* e quelli rideterminati in funzione dei dati patrimoniali di consuntivo, delle partite inflattive di consuntivo (allineando il servizio di stoccaggio alle previsioni contenute nel TIROSS, meglio descritte ai punti 6.32 e 7.7) e dell'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione in coerenza con le previsioni di cui al TIWACC. In particolare, superando l'attuale meccanismo di conguaglio dei ricavi a valere sul livello dei ricavi di riferimento dell'anno successivo, l'Autorità ha proposto di introdurre un meccanismo che consenta di compensare il conguaglio dei ricavi con Cassa, attraverso il fattore di copertura dei ricavi. Sulla base di tale orientamento:
- a) nel corso dell'anno t , in occasione della presentazione delle proposte tariffarie per l'anno $t+1$, le imprese di stoccaggio sottopongono all'Autorità i ricavi

dell'anno t rideterminati per tenere conto di WACC, dati patrimoniali di consuntivo (dell'anno $t-1$), ed eventuali aggiornamenti delle partite inflattive coerenti con valori utilizzati per la proposta tariffaria dell'anno $t+1$;

- b) una volta noti i valori delle partite inflattive ai sensi dei criteri ROSS per l'anno t (tendenzialmente entro il primo trimestre dell' $t+1$), l'Autorità approva (d'ufficio) i ricavi dell'anno t presentati dalle imprese di stoccaggio, includendo, quindi, le variabili inflattive più aggiornate;
- c) nel corso dell'anno $t+1$, in occasione della presentazione delle proposte tariffarie per l'anno $t+2$ e delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi (FC^S) di competenza dell'anno t , l'impresa di stoccaggio considera il ricavo di riferimento rideterminato *ex post* (di cui alla precedente lettera b)) ai fini della determinazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi;
- d) l'Autorità, nell'ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno $t+2$, dispone il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi, inclusivi degli scostamenti derivanti dalla rideterminazione *ex post* dei ricavi di riferimento;
- e) la Cassa provvede a regolare le spettanze relative al fattore di copertura FC entro 30 giorni dalla disposizione del nulla osta di cui al precedente comma, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", alimentato dalla componente CRV_{OS} di cui al comma 41.1, lettera, f), della RTTG.

15.2 L'Autorità ha proposto di confermare gli obblighi informativi in materia di investimenti programmati e attestazione dei ricavi già previsti dalla vigente regolazione, nonché le previsioni in materia di monitoraggio delle prestazioni attese, come disciplinate dal RAST.

Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità

- 15.3 Diversi partecipanti hanno fatto pervenire il proprio apprezzamento in merito al superamento del meccanismo di conguaglio degli scostamenti.
- 15.4 Vista la generale condivisione sull'orientamento proposto, l'Autorità conferma l'orientamento del DCO in materia di conguaglio sul livello dei ricavi di riferimento attraverso Cassa.
- 15.5 Non essendo pervenute osservazioni in merito agli obblighi informativi in materia di investimenti programmati e attestazione dei ricavi già previsti dalla vigente regolazione, nonché in materia di monitoraggio delle prestazioni attese come disciplinate dal RAST, si confermano le disposizioni vigenti.

PARTE IV
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA
QUALITÀ, PROCESSO DI CONSULTAZIONE E DECISIONI
DELL'AUTORITÀ'

16. Disposizioni in materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio

Indicatori di sicurezza e obblighi di servizio

Orientamenti dell'Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 16.1 In materia di sicurezza, obblighi ed emergenze di servizio, l'Autorità ha proposto in sede di consultazione di confermare nella sostanza il quadro regolatorio in vigore per il SPRS.
- 16.2 In tema di dispersioni o rilascio di gas naturale in atmosfera l'Autorità ha manifestato l'intenzione di rafforzare gli obblighi in materia di rilevazione e comunicazione delle informazioni sulle dispersioni di gas (intese come fuoriuscite incontrollate di gas naturale dal sistema di stoccaggio) e le altre emissioni di gas, prevedendo di introdurre:
- a) tra gli obblighi di rilevazione e comunicazione delle informazioni, anche informazioni sulla stima del volume di gas oggetto di dispersione dal momento della relativa rilevazione;
 - b) ulteriori obblighi di rilevazione e comunicazione in materia di emissioni di gas, in linea con quanto previsto per il servizio di trasporto del gas naturale (cfr. articolo 14 della RQTG), distinguendo per tipologia di emissione (pneumatiche, da ventato, fuggitive) e per sorgente di emissione (es. pozzi, condotte, centrali di compressione, ecc.) e, con riferimento alle emissioni da ventato, indicando la durata dell'evento e la sua causa;
 - c) la pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* dell'impresa di stoccaggio della metodologia utilizzata per la stima delle emissioni.
- 16.3 L'Autorità ha inoltre rimandato ad una fase successiva l'eventuale necessità di dover adottare disposizioni implementative del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di obblighi di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di gas in atmosfera e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia.

Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità

- 16.4 Dalla consultazione è emersa una generale condivisione degli orientamenti in tema di sicurezza e rafforzamento degli obblighi in materia di rilevazione delle dispersioni di gas o altre emissioni di gas; un gestore ha evidenziato l'opportunità che le disposizioni regolatorie facciano riferimento agli obblighi recentemente introdotti nell'ambito del regolamento UE, anche al fine di garantire univocità dei dati e ridurre gli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti.

- 16.5 In merito agli obblighi di comunicazione verso l’Autorità, un gestore ha proposto di prevedere un invio delle informazioni in forma aggregata (distinguendo sia per tipologia che per sorgente di emissione), in modo da dare una visione esaustiva ma sintetica dei fenomeni, limitando la mole di dati da trasmettere, fermo restando che le informazioni di dettaglio rimarrebbero comunque disponibili per l’Autorità in caso di specifica richiesta.
- 16.6 Riguardo all’implementazione del regolamento ed in particolare nelle more dell’individuazione dell’Autorità competente, un’associazione di settore ha chiesto che l’Autorità si limiti a un recepimento degli obblighi previsti dal suddetto regolamento e di prevedere una semplificazione delle eventuali comunicazioni da inviare all’Autorità relativamente ai dati già oggetto di *reporting* ai sensi del Regolamento. Un gestore ha chiesto di valutare l’allineamento alle disposizioni del regolamento UE 2024/1787 sul tema delle indagini periodiche LDAR (*Leak Detection & Repair*) per la ricerca di eventuali perdite al fine di evitare disposizioni nazionali più restrittive con conseguente ingiustificato aggravio di costi a fronte di nessun evidente beneficio.
- 16.7 Tenuto conto degli esiti della consultazione, l’Autorità per il 6PRS:
- a) conferma gli orientamenti rappresentati in consultazione in relazione agli obblighi di registrazione delle informazioni in materia di dispersioni ed emissioni, relativamente a numero di eventi e sorgenti che danno luogo a emissioni, relativi volumi, tipologia di emissione (pneumatiche, da ventato, fuggitive), tipologia di sorgente (es. pozzi, condotte, centrali di compressione, ecc.) e, con riferimento alle emissioni da ventato, indicando la durata dell’evento e la sua causa;
 - b) prevede che le informazioni di cui alla precedente lettera siano anche oggetto di un obbligo di comunicazione all’Autorità in forma aggregata, per tipologia di emissione o dispersione;
 - c) conferma l’allineamento alle disposizioni del regolamento UE 2024/1787 sul tema delle indagini periodiche LDAR (*Leak Detection & Repair*) evitando disposizioni nazionali più restrittive, prevedendo in particolare ispezioni non invasive ogni 30 mesi invece che ogni anno.

Indicatori di continuità e obblighi di servizio

Orientamenti dell’Autorità nel DCO 473/2024/R/GAS

- 16.8 L’Autorità ha proposto in consultazione i seguenti orientamenti:
- a) confermare quanto attualmente previsto per la continuità gli obblighi di servizio;
 - b) superare il meccanismo penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali alla luce della mancata applicazione durante tutto il 5PRS;
 - c) prevedere che i gestori del servizio di stoccaggio presentino, nell’ambito del rapporto sulla qualità del servizio, un confronto tra le prestazioni di erogazione o di iniezione complessivamente disponibili agli utenti e quelle delle curve prestazionali individuate con decreto ministeriale, al fine di

rafforzare quanto già previsto dall'articolo 5 del RAST in materia di comunicazione delle informazioni sulle prestazioni di stoccaggio.

Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità

- 16.9 Molti partecipanti alla consultazione hanno espresso la propria contrarietà all'eliminazione del meccanismo di penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei casi in cui, durante le fasi di erogazione o iniezione, le prestazioni giornaliere effettivamente garantite agli utenti risultino inferiori rispetto a quelle associate alle capacità conferite, visto il ruolo delle penalità nel tutelare gli utenti e promuovere il rispetto degli impegni contrattuali stabiliti dalla normativa vigente.
- 16.10 È stata inoltre espressa condivisione circa il proposto rafforzamento delle comunicazioni sulle prestazioni degli stoccaggi; a tal proposito un gestore rappresenta che le prestazioni di erogazione ed iniezione complessivamente disponibili agli utenti coincidano con le curve prestazionali di erogazione e di iniezione, a meno di interruzioni di servizio.
- 16.11 Tenuto conto di quanto emerso in consultazione l'Autorità, contrariamente a quanto posto in consultazione, conferma anche per il 6PRS il meccanismo delle penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di continuità del servizio. Al riguardo, in aggiunta agli obblighi di registrazione delle informazioni necessarie per il funzionamento del meccanismo, l'Autorità intende introdurre un obbligo di comunicazione, nell'ambito del rapporto annuale sulla qualità del servizio, sul confronto tra: i) le curve prestazionali individuate con decreto ministeriale, ii) le prestazioni di erogazione o di iniezione complessivamente disponibili agli utenti, e iii) la quantità di gas naturale effettivamente movimentata in erogazione o in iniezione in un giorno gas, espressa in MWh/giorno.

17. Disposizioni in materia di qualità commerciale

- 17.1 L'Autorità ha posto in consultazione l'orientamento di dare continuità al quadro regolatorio attualmente vigente in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio, incluso l'indennizzo automatico previsto nei casi di violazione degli *standard* specifici individuati per cause imputabili all'impresa di stoccaggio.
- 17.2 In sede di consultazione un utente ha manifestato il proprio favore alla proposta dell'Autorità, mentre un'associazione di settore ed un gestore hanno proposto l'introduzione di un meccanismo di premi-penalità, anche per promuovere una maggiore attenzione alla *customer satisfaction*.
- 17.3 L'Autorità, tenuto conto degli esiti della consultazione, intende confermare il quadro regolatorio vigente.
- 17.4 Con riferimento al meccanismo di rilevazione e incentivazione della *customer satisfaction*, si ritiene opportuno rimandare le valutazioni sull'eventuale implementazione di un tale meccanismo al servizio di stoccaggio in esito alla

conclusione delle valutazioni per l'eventuale introduzione di tali meccanismi per il servizio di trasporto del gas.